



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2098/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1855/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Lorenzo Maria Coen - Componente

Marina Vajana - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Gino Scaccia - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Antonino Piro - Componente

Loredana Germanò - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Federico Salinari - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 4 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1855/TFNSVE/2025-2026, 1855 - Ricorso proposto dalla società AC Ardor Lazzate (matricola 60794) contro la società FBC Saronno Calcio 1910 (matr.933818) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Martini Pietro (5647657)

In data 24 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente AC Ador Lazzate ASD ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società FBC Saronno Calcio 1910 al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Pietro Martini come da attestazione piattaforma premi.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sarebbe determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Senonchè, la FBC Saronno Calcio 1910, ritualmente notiziata del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo la inammissibilità e/o infondatezza della richiesta in quanto nella stagione sportiva 2023/2024 in questione il calciatore sarebbe stato tesserato con la stessa a titolo di volontariato come da dichiarazione del 22 agosto 2023 depositato in atti.

Questo Tribunale quindi con ordinanza 20 aprile 2026 richiedeva ai competenti uffici della LND e del Comitato Regionale Lombardia chiarimenti sulla posizione di tesseramento del calciatore Martini nella stagione sportiva 2023/2024.

Dal riscontro avuto dai suddetti Uffici è emerso che contrariamente all'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

FIGC, contestata dalla resistente, il calciatore Pietro Martini nella stagione sportiva 2023/2024 e' stato tesserato a solo titolo di volontariato in assenza di qualsivoglia lavoro sportivo.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso e le controdeduzioni sono state proposte secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositate sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla AC Ador Lazzate ASD.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai